

Il presidente del Consiglio combattè vigorosamente ieri alcuni di questi emendamenti e specialmente quello che si riferisce all'articolo 1°. Io credo che potrei facilmente dimostrare che questi emendamenti, accettati dalla maggioranza della Commissione non sono poi così inutili, così vani, come al presidente del Consiglio è parso di voler dimostrare alla Camera. Per esempio, l'emendamento all'articolo primo aveva la sua importanza, la sua ragion d'essere in quanto che la Commissione credeva utile che fosse ben chiaro che l'espressione usata nel testo votato dal Senato, cioè *custoditi e curati fuorchè nei manicomi*, includeva anche la possibilità della cura nella propria famiglia.

Non era intendimento nostro di escludere assolutamente la custodia nelle proprie famiglie, tanto vero che riportandosi ai due paragrafi successivi, (dove può essere consentita dal Tribunale sulla richiesta del procuratore del Re la cura in una casa privata), ed al terzo, (cioè dove il direttore del manicomio può sotto la sua responsabilità autorizzare la cura di un alienato in una casa privata o nella propria famiglia), si è escluso assolutamente questo concetto, che si volesse limitare la facoltà di curare un ammalato fuorchè nel manicomio.

Ad ogni modo io credo che, dopo la opposizione del Governo, e conoscendo oramai quali sono le condizioni della Camera, faremmo perdere tempo alla Camera se insistessimo sui nostri emendamenti e pretendessimo che fossero messi in votazione. Quindi, lasciando libertà di voto ai membri della Commissione che crederanno di dover votare gli emendamenti proposti dalla Commissione, io credo che sia più semplice votare sul disegno di legge del Senato, sostenuto dal Governo, e lasciare da parte quello della Commissione.

BIANCHI LEONARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

BIANCHI LEONARDO, *relatore*. Ho domandato di parlare per dare uno schiarimento appunto sopra l'emendamento proposto all'articolo 1° e per dire le ragioni per le quali la minoranza della Commissione non si trovò d'accordo con la maggioranza nel votarlo. La divergenza di apprezzamento ebbe origine dal dubbio, che non fosse consentito alle famiglie di curare i malati nel proprio seno e che l'autorità giudiziaria potesse intervenire ovunque si trovi un malato di mente. Ora questo non è il senso della dizione dell'articolo approvato dal Senato. Quando si parla di casa privata, evidentemente non alludersi alla propria famiglia, ma ad una casa estranea alla quale si affidi da una famiglia qualunque di curare un malato. Nessuno pensa che la famiglia non possa curare il proprio

folle, salvo il caso dell'articolo 2, per il quale la famiglia è obbligata a denunciare la propria follia, quando sia talmente pericolosa da non possa essere curata altrimenti che in un manicomio. Per questi casi di folli pericolo di danno della denuncia. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dell'interno*. Io tengo a dichiarare perchè non ci sia equivoco, che il significato dell'articolo approvato dal Senato ed accettato dal Governo concorda perfettamente con quello della maggioranza della Commissione quando ha proposto il suo emendamento. Si tratta solo di una diversità di frasi ed io credo che quella espressa dal Senato esprima ancor meglio il concetto sostanziale. Il testo del Senato dice che debbono essere ricoverati nei manicomi coloro che non possono essere convenientemente custoditi fuori dei manicomi. Dunque, se uno è custodito e curato convenientemente nella propria famiglia, nulla vieta che egli resti nella sua famiglia, come nella famiglia di un parente o di un amico o sia curato in qualunque altro luogo dove deve essere rinchiuso nel manicomio, purchè chi non può essere curato altrimenti. Io credo che sia concetto così ampio da comprendere tutti i casi che si proponeva la maggioranza della Commissione.

TORRIGIANI, *presidente della Commissione*. E va bene.

PRESIDENTE. Del resto se la Commissione crede di presentare un emendamento, può farlo.

BIANCHI LEONARDO, *relatore*. Comunque io ho voluto dire le ragioni per le quali la minoranza non ha votato l'emendamento della maggioranza.

PRESIDENTE. Dunque leggo l'articolo del disegno di legge ministeriale che è poi approvato dal Senato:

*Custodia e cura degli alienati*

« Art. 1. Debbono essere custoditi nei manicomi le persone affette per causa di alienazione mentale, quando pericolose a sè o agli altri o riescano di pubblico danno e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorchè nei manicomi. Sono compresi sotto questa disposizione, agli effetti della presente legge, gli istituti, comunque denominati, nei quali sono ricoverati alienati di qualunque natura. »

« Può essere consentita dal Tribunale sulla richiesta del procuratore del Re, la cura in una casa privata, e in tal caso la persona curata e il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal regolamento. »